

A cura di Giuseppe Avanzato

D.L. 41/2021: prorogata la sospensione dell'attività degli Agenti della riscossione al 30 aprile 2021

Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: Covid - 19

Il decreto legge 23 Marzo 2021, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 Marzo 2021, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione. Il suddetto Decreto ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine finale di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 28 febbraio 2021.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	2
Sospensione della riscossione introdotta dal D.L. Sostegni	2
I nuovi termini dei versamenti	3
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	4
Procedura di scarico	5
Rottamazione ter e saldo e stralcio	5

Premessa

Nell'ultimo anno numerosi sono stati gli interventi del Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19.

In particolare, il legislatore è intervenuto più volte, non solo con misure di sostegno mirate ad alleviare le difficoltà dei comparti economici maggiormente colpiti dalla pandemia, ma anche con specifici provvedimenti in ambito fiscale allo scopo di evitare che gli adempimenti fiscali vigenti potessero aggravare ulteriormente i problemi di liquidità indotti dalle difficoltà economiche causate dalla complessa situazione sanitaria in corso.



INFORMA - Con particolare riferimento agli **atti della riscossione** il Legislatore è intervenuto dapprima con il D.L. *Cura Italia*, poi con i D.L. n. 3/2021 e 7/2021 e più di recente con il con il Decreto Legge n. 41/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Il **Decreto Legge n. 41/2021** c.d. «Decreto Sostegni» ha introdotto diverse misure di sostegno recante misure urgenti in materia di aiuto alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, tra queste, è prevista la **proroga della sospensione delle attività dell'agente della riscossione**.

Infatti, il suddetto decreto interviene sulla attività di riscossione prevedendo la **proroga della sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dei termini di versamento delle somme dovute all'Agente della Riscossione**.

Nello specifico, il D.L. *Sostegni* all'interno dell'art. 4 apporta alcune modifiche:

all'articolo 68 del DL Cura Italia n.18/2020	→	in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e di notifica degli atti esattivi;
all'articolo 152 del D.L. Rilancio n. 34/2020	→	attinente alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sospensione della riscossione introdotta dal D.L. *Sostegni*



L'articolo 4 del
citato decreto →


Prevede la **sospensione dei termini dei versamenti** delle entrate tributarie e non tributarie, **in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Legislatore provvede a novare la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dallo 8 marzo 2020 al **30 aprile 2021**.



Prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto il termine era stato fissato al 28 febbraio 2021.

Come già specificato la proroga attiene la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da:



NOTA BENE – Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, **i termini delle sospensioni decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.**

I nuovi termini dei versamenti

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'**unica soluzione** entro il 30° giorno successivo al termine del periodo di sospensione, **quindi entro il 31 maggio 2021.**



INFORMA - La precedente norma che fissava il termine di sospensione al 28 febbraio 2021 prevedeva la possibilità per il contribuente di poter chiedere la rateazione (entro il 31 marzo 2021 – termine per il pagamento) in alternativa al pagamento in un'unica soluzione.

Ciò posto, a seguito dell'emanazione del D.L. *Sostegni* che prevede la sospensione dei termini di versamento fino al 30 aprile 2021, il contribuente, al fine di evitare l'attivazione di attività di recupero da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha la possibilità di poter richiedere il rateizzo entro e non oltre il 31 maggio 2021 – termine ultimo per il versamento.

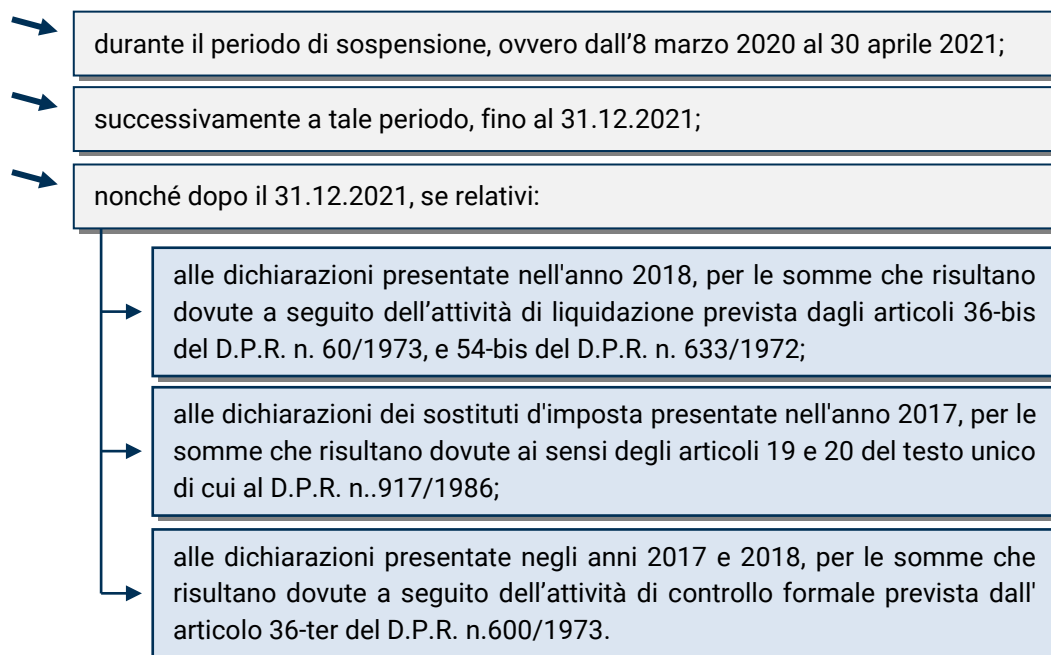


NOTA BENE – Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 30 aprile 2021, come stabilito dal D.L. *Sostegni*, l'Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva (es: ipoteca, pignoramento, fermo amministrativo, ecc...)

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

L'art. 4 del D.L. *Sostegni* al suo comma 1 *lett. d* modifica il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale prevede che dalla proroga dei termini di versamento, già descritta in precedenza, consegue, *sine dubio*, una **proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento**, determinando di fatto un differimento nel tempo.

In particolare, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione:



I termini di **decadenza e prescrizione relativi sono prorogati di 24 mesi**.



Altresì, il nuovo comma 4-bis dell'art. 68 prevede la **proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, di cui all'art. 19, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 112/1999 ai fini del riconoscimento del diritto di discarico delle somme iscritte a ruolo**.



NOTA BENE – Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del citato D.L. *Sostegni* e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive.

Procedura di discarico

Il nuovo comma 4 dell'art. 68 introdotto dal D.L. *Sostegni* dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione delle **comunicazioni di inesigibilità**.

Nello specifico, il D.L. *Sostegni* ha previsto che le **comunicazioni di inesigibilità** relative:

all'anno 2018	→	sono presentate entro il 31.12.2023;
all'anno 2019	→	sono presentate entro il 31.12.2024;
all'anno 2020	→	sono presentate entro il 31.12.2025;
all'anno 2021	→	sono presentate entro il 31.12.2026.

Tale misura consentirà all'Agente della riscossione maggiore gradualità nel riavvio delle procedure di recupero mediante la dilazione nel tempo delle stesse.

Rottamazione *ter* e saldo e stralcio


L' art. 4 del D.L. *Sostegni* al suo comma 1 *lett. b)* modifica il comma 3 dell'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale prevede disposizioni in tema di:

- ➔ **rottamazione *ter*** (art. 3 del D.L. n. 119/2018);
- ➔ **definizione agevolata delle risorse UE** (art. 5 del D.L. n. 119/2018),
- ➔ **saldo e stralcio** (art. 1, commi 190 e 193, legge n. 145/2018),
- ➔ **riapertura termini per gli istituti della rottamazione *ter* e del saldo e stralcio** (art. 16-bis del D.L. n. 34/2019).

La norma prevede che il versamento delle rate di dette definizioni da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il:



è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro:



Scadenza pagamenti rate 2020

Il D.L. Sostegni ha differito al **31 luglio 2021** il termine "ultimo" per il **pagamento delle rate in scadenza nel 2020** relative alla "Rottamazione-ter", al "Saldo e stralcio" e alla "Definizione agevolata delle risorse UE", precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020).

In ragione di tale ulteriore proroga, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte **entro il 31 luglio 2021**.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza **sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018**.

Scadenze pagamenti rate 2021

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte **entro il 30 novembre 2021**.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.